STATUTO

della

"Società di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia Meridionale e Insulare - S.O.T.I.M.I."

Articolo 1.

(Costituzione)

È costituita un'Associazione che prende la denominazionedi *"Società di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia Meridionale e Insulare"* in breve S.O.T.I.M.I. registrata a Napoli, Ufficio Atti Pubblici il 25 ottobre 1962, n. 7276 Mod./m.

Articolo 2.

(Finalità)

L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso scientifico e pratico nel campo dell'ortopedia e della traumatologia con la collaborazione di tutti coloro i quali esercitano le suddette specialità nell'Italia meridionale e insulare, di provvedere alla formazione di giovani specializzandi o specialisti attraverso l'attivazione di borse di studio e alla difesa della professione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente definite; potrà tuttavia svolgere

attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs.4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 3.

(Sede)

L'Associazione ha sede in Napoli presso la Clinica Ortopedica dell'Università, via Via Luigi De Crecchio, 4 (già via S. Andrea delle Dame,4) - 80138 Napoli

Articolo 4.

(Soci)

Possono far parte della S.O.T.I.M.I. tutti coloro che esercitano l'ortopedia e la traumatologia nelle regioni interessate.

Possono associarsi, peraltro, anche coloro che praticano le predette specialità in altre regioni d'Italia o all'estero.

I Soci si distinguono nelle categorie di: Soci onorari; Soci d'onore; Soci corrispondenti; Soci ordinari e Soci sostenitori (persone o enti).

Soci onorari e Soci corrispondenti possono essere nominati i cultori della scienza ortopedica che risiedono anche in altre regioni italiane e all'estero.

Diventano Soci Onorari al compimento deil settantesimo anno di età tutti coloro che siano stati presidenti della S.O.T.I.M.I.

Soci d'onore possono essere nominati tutti coloro che, italiani o stranieri, raggiunti i vertici delle loro Società abbiano dato lustro alla S.O.T.I.M.I.

Soci ordinari sono tutti coloro che siano specialisti in Ortopedia e Traumatologia o branche affini (Chirurgia Generale e Chirurgia Plastica o Terapia Fisica e Riabilitativa).

Soci sostenitori sono tutti coloro (persone ed Enti) che manifestano un interesse culturale nella materia.

E' inoltre prevista la carica di Presidente Onorario che può essere rivestita da un socio che abbia compiuto il settantesimo anno d'età e che si sia distinto in modo particolare, nello sviluppo e nella diffusione della S.O.T.I.M.I. in Italia e all'estero. La nomina è a vita.

Per essere ammessi a far parte della S.O.T.I.M.I. gli interessati dovranno presentare domanda al Segretario-Tesoriere indicando le proprie generalità complete, i titoli ed il domicilio ed obbligandosi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento ed a versare le quote di ammissione oltre alla quota di associazione, entro due mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda, pena l'inefficacia della richiesta.

Il Presidente onorario, i Soci onorari, i Soci d'onore e corrispondenti ed i Soci che abbiano superato il settantesimo anno di età sono esentati dal pagamento della quota associativa. L'ammissione dei Soci, di qualunque categoria, viene ratificata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote versate risultano intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise dipartecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale per atto tra vivi nè a causa di morte.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Associati stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto sopra specificato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione in particolare di esprimere il voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina del

Consiglio Direttivo e per le deliberazioni di cui l'Assemblea è competente.

La qualifica di Socio dell'Associazione decade per:

a) dimissioni, con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo;

b) morosità nel pagamento della quota associativa per due annualità, qualora dopo un invito loro rivolto a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, non si fossero messi in regola con i pagamenti entro 30 giorni dalla richiesta.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, nei modi previsti dalle norme regolamentari.

Articolo 5.

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono in qualità di Soci, quote di ammissione e quote associative;

b) contributi, erogazioni, donazioni, o lasciti da parte di Enti pubblici, società e privati espressamente destinati all'Associazione;

c) proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

d) introiti realizzati nello svolgimento dell'attività istituzionalee derivanti dalle attività connesse e dalle pubblicazioni.

Articolo 6.

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Vice Presidente;

5) il Segretario-Tesoriere;

L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; viene convocata dal Presidente che fissa la sede e l'ordine del giorno della riunione, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e l'urgenza, oppure su richiesta di almeno 1/10 dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto con 15 giorni di preavviso a ciascun Socio, all'indirizzo risultante dal Libro Soci o pubblicata nella sede sociale e sul sito web della S.O.T.I.M.I., diffusa attraverso gli organi di informazione dell'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le richieste di inserire argomenti nell'Ordine del Giorno devono pervenire al Consiglio Direttivo sottoscritte da non meno di cinquanta Soci almeno 5 giorni antecedenti la data fissata per la riunione.

Hanno diritto di voto i Soci presenti all'Assemblea; gli associati non possono farsi rappresentare da altre persone. L'Assemblea regolarmente convocata è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) l'elezione del Presidente e del Segretario di ogni Assemblea;

c) la nomina e le cariche dei sette membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Direttivo uscente;

d) la scelta del Presidente del Congresso Nazionale con due anni di anticipo, il quale proporrà la sede e il tema della relazione, e coadiuvato dal Comitato Direttivo, i soci relatori e/o esperti dell'argomento.L'Assemblea può stabilire, peraltro, di rinunziare al tema di relazione per il successivo Congresso Nazionale, lasciando così ai Soci la possibilità di partecipare alla riunione con comunicazioni a tema libero.

e)la ratifica della nomina ed eventuale cessazione dei Soci onorari, Soci d'onore, Soci corrispondenti, Soci ordinari, Soci sostenitori e di Presidente onorario;

f) l'esame e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consultivo e preventivo;

g) le delibere in merito alle proposte di modifica dello Statuto;

h) l'approvazione del regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

i) le delibere in merito alle proposte ed agli argomenti indicati nell'ordine del giorno dell'Assemblea;

l) la delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione stessa;

m) la delibera di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza

relativa.

Articolo 7.

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri: un Presidente, un Vice-Presidente, quattro Consiglieri ed un Segretario-Tesoriere che dovrà risiedere nella città di Napoli.

Il Vice Presidente diventerà Presidente incoming.

Il Consiglio Direttivo uscente sottopone all'Assemblea per l'approvazione la proposta del nuovo Consiglio Direttivo e delle relative cariche.

Il Presidente può nominare un segretario alla presidenza che dovrà risiedere preferibilmente nella stessa città del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili, consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri, per lettera, messaggio di posta elettronica o SMS.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti.

Decade da membro del Consiglio Direttivo il componente che non partecipi per quattro volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, salvo comprovato impedimento.

Nel caso si renda vacante un posto nel Consiglio, subentra un Socio nominato dal C.D. con successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Dalla nomina di membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso.

Funzioni del Consiglio Direttivo:

a) guidare, rappresentare ed amministrare l'Associazione;

b) attuare le delibere dell'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento delle finalità dell'Associazione con il compito di promuovere il progresso scientifico o pratico della specialità e di tutelare gli interessi degli Associati;

c) proporre all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari, Soci d'onore, Soci corrispondenti, Soci Sostenitori e le richieste pervenute per i Soci ordinari;

d) predisporre il bilancio annuale preventivo e il rendiconto consultivo per l'approvazione dell'Assemblea;

e) proporre le quote di ammissione e le quote associative annuali che devono essere ratificate dall'Assemblea;

f) procedere alla predisposizione del regolamento che regola il funzionamento interno dell'Associazione;

g) deliberare in merito all'accettazione e alla decadenza dei Soci;

h) proporre le modifiche dello Statuto; eventuali proposte dei soci devono pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Segreteria dell'Associazione, in modo da poter essere inviate agli Associati almeno 60 giorni prima della discussione in Assemblea; su tali proposte ogni socio potrà far pervenire alla segreteria modifiche che saranno poi votate in assemblea.

i) collaborare con il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;

l) promuovere l'istituzione di Commissioni, nominandone i Membri, per lo studio e l'esecuzione delle iniziative consone alle finalità dell'Associazione e l'attività di aggiornamento permanente, predisponendo i programmi annuali;

m) intrattenere i rapporti con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e tutte le organizzazioni di ricerca e scientifiche in ambito sanitario;

n) scegliere uno specifico organo di comunicazione (giornale, rivista, bollettino, sito web) come espressione ufficiale dell'Associazione.

Articolo 8.

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio; ne dispone della firma, convoca almeno due volte l'anno il Consiglio Direttivo e a sua discrezione ogni qual volta lo ritenga necessario; lo presiede, vigila sulla attuazione delle norme statutarie e del regolamento, delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno. Può delegare il Vice-Presidente a sostituirlo nei singoli atti, o in sua assenza.

Convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci una volta l'anno nel luogo dove si tiene il Congresso Nazionale, l'Assemblea straordinaria quando ne ravvisi la necessità e il Consiglio Direttivo per i compiti specifici.

Il Presidente può decidere in merito a questioni urgenti, non di carattere finanziario, previa consultazione, anche non formale, dei componenti del Comitato Direttivo e salvo successiva ratifica da parte dello stesso Consiglio.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Qualora diventi vacante la carica di Presidente, il Vice-Presidente che subentra nella carica pro-tempore è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci entro sei mesi per l'elezione del nuovo Presidente; quest'ultimo dura in

carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidente che ha sostituito.

Articolo 9.

(Segretario-Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo e dovrà risiedere nella citta di Napoli; cura l'organizzazione dell'attività dell'Associazione redige il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, si occupa della corrispondenza e dell'archivio, prepara l'ordine del giorno su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere tiene la cura del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché l'elenco dei Soci, ed è il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni.

Il Segretario-Tesoriere è il depositario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, prepara il bilancio e lo presenta all'Assemblea.

Articolo 10.

(Bilancio consuntivo e preventivo)

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 11.

(Avanzo di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse direttamente

Articolo 12

(Regolamento)

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltrechè dal presente Statuto, da un Regolamento predisposto dal C.D. e soggetto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti. Eventuali modifiche potranno essere apportate sempre in base a delibera dell'Assemblea degli iscritti.

Articolo 13

(Scioglimento)

L'Associazione si scioglie per le cause previste dal Codice civile e se, in sede di Assemblea, almeno tre quarti (3/4) degli associati abbiano votato a favore dello scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto a favore di altre associazioni senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 14.

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli.

Articolo 15.

(Legge applicabile)

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.